



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA
AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI E RELATIVA DISCIPLINA

Articolo 1 - Oggetto

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. I volontari sono singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente. Il volontariato individuale disciplinato dal presente regolamento viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro dai singoli cittadini a favore di altre singole persone o gruppi di esse;
2. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera per cui ogni individuo può esercitarla in piena autonomia il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei singoli volontari facente parte del Registro Comunale in collaborazione con il Comune di Tocco da Casauria il quale:
 - a) Riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) Promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) Sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative coinvolgendo eventualmente i volontari stessi;
 - d) Il servizio civico volontario svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita non può essere in alcun modo retribuito, nemmeno dal beneficiario.
 - e) E' escluso dalle competenze di questo regolamento il servizio di Protezione Civile.

Articolo 2 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento costituisce uno strumento attuativo per la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato prestato da persone residenti nel Comune di Tocco da Casauria, per favorire lo sviluppo dei servizi comunali sul territorio, favorire le attività solidaristiche integrative. Il Comune di Tocco da Casauria al fine di favorire le iniziative di quanto sopra, attiva forme di collaborazione con i volontari singoli iscritti nell'apposito registro. A tal fine si individuano gli ambiti sui quali le attività del singolo volontario possono essere prioritariamente indirizzate ed in particolare sull'area della cultura, ricreativa, sportiva e gestionale. In particolare le attività di volontariato devono tendere al miglioramento la tutela la promozione e valorizzazione della cultura, delle strutture comunali come la biblioteca, teatro e museo, del patrimonio storico e artistico, delle manifestazioni pubbliche sportive, culturali, folkloristiche, organizzate e patrocinate dall'amministrazione comunale, supporto di sorveglianza e vigilanza presso le strutture pubbliche ospitanti manifestazioni culturali, supporto a manifestazioni di promozione turistiche (es. transennamenti, allestimento aree, affissioni e distribuzione materiale propagandistico per promuovere attività istituzionali ecc. ecc.). Attività di collaborazione per la tutela dell'ambiente del paesaggio e della natura , attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali, attività di sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata ed uscita degli studenti, attività di piccola manutenzione delle aiuole, attività a supporto degli anziani e disabili. Attività di supporto agli uffici comunali, aperture e chiusure di sedi destinate ad iniziative politico/istituzionali, mostre organizzate da associazioni di volontariato, cimitero comunale ecc. ecc. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo dei singoli volontari nell'ambito delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.Lgs n° 117/2017 .

Articolo 3 – divieti

1. L' Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità. In nessun caso i volontari possono essere utilizzati quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'ente o supplire a carenze di organico. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorative con l'Amministrazione Comunale. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei Volontari

2. Presso il Comune è istituito il Registro dei Volontari.
3. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e

disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

4. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.

5. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

6. La cancellazione dal registro dei volontari da parte dell'ente è disposta per accertata perdita dei requisiti richiesti, per rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento o per quelle per cui avevano dato disponibilità, per negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgere le loro attività .

7. Il Registro è tenuto presso la segreteria comunale. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 5 –Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6 – Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo Ente deve:

- a. essere maggiorenne;
- b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- c. non avere in corso procedimenti penali o amministrativi e/o misure che escludono l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione;
- d. avere l'idoneità psico-fisica all'eventuale impiego;
- e. residenza nel comune di tocco da Casauria;

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti e/o abilitazioni;

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività di volontariato.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro .
3. Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, previa autorizzazione da parte del responsabile competente entro il limite stabilito dallo stesso ed in linea con la disponibilità economica del progetto in cui è coinvolto il volontario.

09- Obblighi dei volontari.

I volontari si impegnano a svolgere in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale le attività di volontariato loro ascritte.

Articolo 10 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato

